

SINDACATO AUTONOMO NAZIONALE
DIPENDENTI ENTI ZOOTECNICI

(S. A. N. D. E. Z.)

R O M A

***Contratto collettivo
nazionale di lavoro
per i dipendenti
dalle organizzazioni
degli allevatori - Consorzi
ed enti zootecnici***

18 luglio 1969

★

- a) Accordo integrativo 22 luglio 1970.
- b) Stipendi minimi mensili lordi in vigore dal 1° gennaio 1971.

a) **ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18-7-1969 PER I DIPENDENTI DALLE ORGANIZZAZIONI DEGLI ALLEVATORI, CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI.**

ACCORDO

Il giorno 22 luglio 1970 presso la sede dell'Associazione Italiana Allevatori in Roma via G. Tomassetti 9

t r a

l'Associazione Italiana Allevatori in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni associate, rappresentata dal Suo Presidente Dr. Carlo Venino, assistito dai Membri della Commissione delegata per le trattative Signori Dr. Giovanni Battista Carignani, Dr. Luigi De Franceschi Manzoni, Avv. Vincenzo Formica e Dr. Pietro Mondini

e

la FNITA-CISL rappresentata dal Segretario Generale Signor William Romanini, assistito dai Signori Benito Ciucci, Eugenio Zanassi, Renzo Cattaneo, Germano Santini e Giovanni Marinari;

la Federbraccianti-CGIL rappresentata dai Signori Domenico Solaini, Piero Polidori e Federico Rizzi;

la UISBA-UIL rappresentata dal Signor Gioacchino Borzellino; il Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici (SANDEZ) rappresentato dal Segretario Nazionale Dr. Bartolomeo Colella, assistito dai Signori Ciamei Giovanni Battista, Dr. Mario Lambiase e Francesco Grande;

la Confederazione Generale Italiana dei dirigenti ed impiegati dell'Agricoltura (CONFEDERDIA) rappresentata dal Dottor Angelo Del Gaizo;

si è convenuto quanto segue:

tutte le Organizzazioni sindacali dei dipendenti zootecnici non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 18-7-1969 tra l'A.I.A. e il SANDEZ, ne accettano i contenuti e lo sottoscrivono con le integrazioni di cui ai punti seguenti:

1. - per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto dal 1° comma dell'art. 8 del citato contratto nazionale, si stabilisce che le relative mansioni dovranno essere assolte, a tutti gli effetti, in un periodo massimo di 22 giornate lavorative al mese, a partire dal 1° gennaio 1971 e che la riduzione delle 2 giornate lavorative mensili debba coincidere con il sabato, salvo casi eccezionali da concordare in sede locale;
2. - a tutti i dipendenti è riconosciuta una indennità « una tantum » di L. 55.000 per il 1969, da corrisondersi al più presto e comunque non oltre il 31-12-1970. Tale somma verrà conguagliata fino a concorrenza con quelle che i datori di lavoro avessero già erogato in dipendenza della definizione contrattuale e della data di decorrenza dell'applicazione del citato contratto nazionale;
3. - i diritti sindacali (delegato sindacale aziendale, tutela del delegato sindacale aziendale, permessi sindacali, diritto di Assemblea, trattenute contributi sindacali per delega, diritto di affissione) sono sanciti nei termini di cui al testo delle relative norme allegate;
4. - il primo comma dell'art. 35 del citato contratto nazionale è sostituito dal seguente: « le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti e accordi provinciali e interprovinciali regolarmente stipulati tra le parti contraenti vengono salvaguardate ad ogni effetto »;
5. - le questioni inerenti la sistemazione dei così detti pesalatte saranno esaminate e regolamentate non appena reperiti gli elementi ed i dati necessari.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 22 luglio 1970

ASSOCIAZ. ITALIANA ALLEVATORI
f.to: **Venino**

FNITA-CISL
f.to: **Romanini**
FEDERBRACCIANTI-CGIL
f.to: **Solaini**
UISBA-UIL
f.to: **Borzellino**
SANDEZ
f.to: **Colella**
CONFEDERDIA
f.to: **Del Gaizo**

DIRITTI SINDACALI
(punto 3 Accordo del 22-7-1970)

Art. 1

PERMESSI SINDACALI

I dipendenti, membri di Organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, e i dipendenti che siano stati eletti delegati sindacali, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti per l'espletamento delle attività sindacali in ragione di 15 giorni all'anno.

I dirigenti sindacali di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non retribuiti in misura non inferiore a otto giorni all'anno per i motivi di cui al comma precedente.

I dipendenti che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti.

La notifica dei nominativi dei dipendenti, membri di organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, deve essere effettuata con lettera dalle competenti Organizzazioni sindacali dei dipendenti alle Organizzazioni zootecniche interessate, ed ai dirigenti stessi.

I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data di comunicazione.

Art. 2

DELEGATO SINDACALE AZIENDALE

I dipendenti hanno diritto di eleggere, in ogni organizzazione zootecnica, un delegato sindacale aziendale nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei dipendenti firmatari del presente contratto.

L'elezione dei delegati dovrà avvenire mediante riunione unica dei dipendenti dell'Organizzazione zootecnica mediante riunione separata per singoli raggruppamenti sindacali.

I nominativi dei delegati eletti dovranno essere comunicati dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei dipendenti interessati alle Associazioni zootecniche ed ai delegati stessi.

I delegati sindacali entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione alle rispettive Organizzazioni zootecniche dove prestano la loro opera, mentre la tutela di cui all'art. 3 decorre dal momento della loro elezione.

I delegati sindacali aziendali entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione alle rispettive Associazioni dove prestano la loro opera.

Il delegato ha i seguenti compiti:

a) vigilare e intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro con particolare riguardo alle qualifiche ed alle mansioni del personale, nonché per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sull'igiene e sicurezza del lavoro;

b) esprimere pareri e trattare con il datore di lavoro sulle materie espressamente indicate dal contratto, come ad esempio distribuzione dell'orario di lavoro, delle ferie ecc.;

c) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte dei dipendenti interessati.

Art. 3

TUTELA DEL DELEGATO SINDACALE AZIENDALE

Fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di licenziamenti individuali e di tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, il delegato sindacale non può essere licenziato o trasferito dal datore di lavoro, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere economico, per motivi attinenti l'attività sindacale svolta.

Il delegato sindacale aziendale non può comunque essere licenziato o trasferito senza il nulla-osta della Organizzazione che rappresenta il dipendente e dell'organizzazione zootecnica interessate le quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto su richiesta dell'organizzazione sindacale del dipendente, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di licenziamento o di trasferimento effettuato dal datore di lavoro.

Se il nulla-osta viene concesso o comunque sia decorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato richiesto l'esame conciliativo, il provvedimento di licenziamento o di trasferimento diviene operante. Ove il nulla-osta sia stato negato dall'Organizzazione sindacale alla quale il dipendente è iscritto o ha conferito mandato ed il datore di lavoro mantenga fermo il suo provvedimento dandone comunicazione all'interessato, il dipendente stesso con atto da lui sottoscritto, può ricorrere tramite la predetta Organizzazione, entro il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, avverso quest'ultimo provvedimento.

Il ricorso va proposto ad una Commissione paritetica costituita di volta in volta a livello nazionale tra le parti contraenti.

La Commissione adita, qualora ritenga che il licenziamento o il trasferimento siano illegittimi, esprime parere in ordine ai medesimi ed ha inizio quindi il procedimento di cui alle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, trovando in ogni caso applicazione le disposizioni in esse contenute.

Qualora viceversa, la Commissione ritenga che il licenziamento o trasferimento sia legittimo si esprime in tal senso.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma può procedersi al licenziamento o trasferimento, che rimane soggetto alla vigente normativa contrattuale e legislativa.

Nota a verbale. Non si considera trasferimento il ricorso a turni di lavoro o calendari di lavoro derivanti da esigenze obiettive di servizio.

Art. 4

TRATTENUTE CONTRIBUTI SINDACALI PER DELEGA

Le Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici opereranno la trattenuta del contributo sindacale, previo rilascio di delega individuale firmata dai dipendenti interessati.

Le deleghe avranno validità biennale, salvo revoca anticipata. Ove intervenga la revoca, le Organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici saranno automaticamente liberate dall'obbligo della trattenuta e dei relativi versamenti.

Ogni delega dovrà specificare le generalità del dipendente, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, l'importo della trattenuta da farsi.

L'importo delle trattenute sarà versato dalle Organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 5

DIRITTO DI ASSEMBLEA

I dipendenti hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'Associazione in cui prestano la loro opera, in locali messi a disposizione dell'Associazione stessa, fuori l'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue regolarmente retribuite.

Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro e per la elezione dei delegati sindacali.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati dei dipendenti, firmatari del presente Contratto.

Art. 6

DIRITTO DI AFFISSIONE

Le rappresentanze sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in locali accessibili a tutti i dipendenti all'interno dell'Associazione, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale.

b) STIPENDI MINIMI MENSILI LORDI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1970.

L'anno 1970, il giorno 16 del mese di novembre, in Roma, nella sede dell'Associazione Italiana Allevatori sita in via Tomassetti, 9

tra

l'Associazione Italiana Allevatori, in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni associate, rappresentata dal suo Presidente dott. Carlo Venino

e

la FNITA-CISL rappresentata dal Segretario generale Sig. William Romanini;

la Federbraccianti CGIL rappresentata dal Sig. Domenico Solaini;

la UISBA-UIL rappresentata dal Sig. Gioacchino Borzellino; il Sindacato Autonomo Nazionale tra i Dipendenti dagli Enti Zootecnici (S.A.N.D.E.Z.) rappresentato dal Segretario Nazionale Dr. Bartolomeo Colella;

la Confederazione Generale Italiana dei dirigenti ed impiegati della agricoltura (CONFEDERDIA) rappresentata dal Dr. Angelo Del Gaizo;

si è proceduto alla formulazione

della tabella degli stipendi minimi mensili che andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 1971 e che costituisce parte integrante del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE ORGANIZZAZIONI DEGLI ALLEVATORI, CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI stipulato in data 18 luglio 1969 tra l'A.I.A. ed il S.A.N.D.E.Z. ed accettato e sottoscritto dalle altre Organizzazioni sindacali in premessa enunciate, in data 22 luglio 1970.

STIPENDI MINIMI MENSILI LORDI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1971 PER GLI IMPIEGATI DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E PROVINCIALI DEGLI ALLEVATORI, CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI (1)

CATEGORIA E QUALIFICA

A — PERSONALE DIRETTIVO

	ZONE		
	I	II	III
Direttore di I classe .	253.000	246.000	242.000
Direttore di II classe .	240.000	233.000	230.000
Capo Servizio	205.000	198.000	195.000

B — PERSONALE DI CONCETTO

Capo Ufficio di I classe	190.000	185.000	182.000
Capo Ufficio di II classe	178.000	173.000	170.000
Impiegato di I classe .	154.000	150.000	148.000
Impiegato di II classe .	142.000	137.000	135.000
Impiegato di III classe .	130.000	126.000	124.000

C — PERSONALE D'ORDINE

Impiegato di I classe .	116.000	113.000	112.000
Impiegato di II classe .	105.000	102.000	101.000
Impiegato di III classe .	92.000	89.000	88.000
Alunno d'ordine (2) . .	81.000	78.000	78.000

C/A — AUSILIARI

Commesso	114.000	111.000	110.000
Usciere	103.000	100.000	99.000
Fattorino (2)	76.000	74.000	74.000

ADDETTI AI LABORATORI D'ANALISI

B	Analista capo	153.000	149.000	147.000
C	Analista di I classe .	132.000	131.000	128.000
	Analista di II classe .	121.000	120.000	116.000
	Analista di III classe .	108.000	108.000	105.000

ADDETTI AI CONTROLLI FUNZIONALI

B	Assistente zootecnico .	147.000	143.000	141.000
C	Controllore Capo . . .	127.000	123.000	122.000
	Controllore di I classe .	115.000	112.000	111.000
	Controllore di II classe	103.000	100.000	99.000

(1) Gli importi della tabella sono comprensivi dell'indennità di scala mobile maturata dall'1-XI-1969 all'1-XI-1970 pari a 9 punti per L. 10.800.

(2) I minimi riferiti alle qualifiche sono stati ricostruiti tenendo conto dell'involontario errore in cui le parti erano incorse nella stesura delle precedenti tabelle.

STIPENDI MINIMI MENSILI LORDI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1971 PER GLI IMPIEGATI DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E PROVINCIALI DEGLI ALLEVATORI, CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI (1)

ZONA 0

CATEGORIA E QUALIFICA

A — PERSONALE DIRETTIVO

Direttore Centrale	L. 397.000
Vice Direttore Centrale	» 337.000
Capo Servizio Centrale	» 277.000

B — PERSONALE DI CONCETTO

Capo Ufficio di I classe	» 236.000
Capo Ufficio di II classe	» 214.000
Impiegato di I classe	» 197.000
Impiegato di II classe	» 184.000
Impiegato di III classe	» 163.000

C — PERSONALE D'ORDINE

Impiegato di I classe	» 144.000
Impiegato di II classe	» 138.000
Impiegato di III classe	» 120.000
Alunno d'ordine (2)	» 96.000

C/A — AUSILIARI

Commesso Capo	» 128.000
Commesso	» 122.000
Usciere	» 116.000
Fattorino	» 91.000

ADDETTI AL CENTRO MECCANOGRAFICO

B	Analista	»	191.000
	Programmatore di I classe	»	179.000
	Programmatore di II classe	»	168.000
C	Operatore	»	145.000
	Perforatore di I classe	»	133.000
	Perforatore di II classe	»	125.000

(1) Gli importi della tabella sono comprensivi dell'indennità di scala mobile maturata dall'1-XI-1969 all'1-XI-1970 pari a 9 punti per L. 10.800.

(2) Il minimo riferito alla qualifica è stato ricostruito tenendo conto dell'involontario errore in cui le parti erano incorse nella stesura delle precedenti tabelle.

Letto, approvato, sottoscritto.

ASSOCIAZ. ITALIANA ALLEVATORI
f.to: Venino

FNITA-CISL
f.to: Romanini
FEDERBRACCIANTI-CGIL
f.to: Solaini
UISBA-UIL
f.to: Borzellino
SANDEZ
f.to: Colella
CONFEDERDIA
f.to: Del Gaizo

TECNOGRAFICA

Roma - Via Roberto Sanseverino, 5

Tel. 27 30 71